

Ordinanza n. 9/2012
(modificata/integrata da Ord. n.2/2013)

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale di Genova,

- VISTI** il Regolamento (CE) n. 300/2008 dell'11 marzo 2008 istituyente norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e il Regolamento (UE) n. 185/2010 del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** gli artt. 687, 692, 693, 705, 718, 1161, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265, e successive disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012 approvato dal Direttore Generale dell'ENAC con nota prot.n. 0000011/DG del 19/03/2012;
- VISTA** la propria precedente ordinanza n.01/2011, recante la disciplina dell'accesso delle persone nelle aree aperte al pubblico e negli spazi doganali dell'aerostazione passeggeri nonché l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito delle aree aeroportuali interne dell'aeroporto "C. Colombo" di Genova Sestri;
- VISTE** altresì le precedenti ordinanze n. 05/2011 e n. 03/2012 che disponevano la proroga di alcune disposizioni in materia di emissione di tesserini aeroportuali e di abilitazione alla guida nelle aree aeroportuali interne;
- RITENUTA** la necessità di adeguare tali disposizioni a quanto prescritto dal Programma Nazionale di Sicurezza sopra citato;
- VISTI** i pareri espressi dagli altri Organi Statali di controllo sull'aeroporto;
- SENTITA** la società AEROPORTO DI GENOVA SPA,



ORDINA

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1) Definizioni ed abbreviazioni

Ai fini della presente Ordinanza sono denominati:

Area di movimento: parte dell'aeroporto destinata al movimento al suolo degli aeromobili ed alla loro sosta.

Area di manovra: parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed il rullaggio, con esclusione dei piazzali di sosta.

Piazzale per la sosta degli aeromobili: porzione di sedime aeroportuale (air side) destinata alla sosta degli aeromobili ed alle operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri e merci ed all'allestimento degli stessi per la partenza.

Area lato volo (Air side): area di movimento di un aeroporto, comprensiva di terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato.

Area lato terra (Land side): parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo.

Area sterile: parte di air side dove, oltre alle limitazioni all'accesso, vengono adottate ulteriori misure di sicurezza.

Parte critica dell'area sterile: parte di un aeroporto coincidente con o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificatamente protetti ai fini della sicurezza.

Sull'aeroporto di Genova Sestri l'area critica coincide con l'area sterile.

Spazi doganali: aree o locali dell'aeroporto sui quali la Dogana esercita la vigilanza o il controllo a mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza.



Vie di scorrimento per i veicoli: la strada perimetrale dell'aeroporto e le aree delimitate dei piazzali per la sosta degli aeromobili destinate al movimento dei veicoli.

Veicoli di servizio: i veicoli operativi appartenenti ad Enti pubblici e privati che esplicano nell'ambito dell'aeroporto, in modo continuativo, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Varco principale: accesso carrabile antistante la zona bunkeraggi.

E.N.A.C.	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
D.A.	Direzione Aeroportuale di Genova
A.G.S.	Società Aeroporto di Genova S.p.A.
Polaria	Polizia di Frontiera Aerea
GdF	Guardia di Finanza
CC	Carabinieri
TWR	Torre di Controllo (Controllo di aerodromo)

CAPO II

ACCESSO E CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Art. 2) Abilitazione alla guida e autorizzazione all'accesso

Nelle aree interne dell'aeroporto C.Colombo non è consentita la circolazione di veicoli, anche di Stato e di soccorso, senza che il conducente abbia ottenuto l'abilitazione alla guida dei veicoli in ambito aeroportuale, disciplinata con apposita Ordinanza del Dirigente della Direzione Aeroportuale. Detta abilitazione, il cui esercizio è condizionato al possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido da parte del titolare, non è richiesta limitatamente al percorso del tratto di via perimetrale compreso tra il varco bunkeraggi e la piazzola di sosta 408, destinata ai voli di Stato, antistante lo stesso varco. E' inoltre consentita, in via eccezionale, la guida senza il possesso della abilitazione nei casi di emergenza o incidente o per assistere, sempre in caso di urgente necessità, voli umanitari o ambulanza.

Nessun veicolo, ad eccezione di quelli di Stato e di soccorso, può inoltre accedere, circolare o sostare nell'ambito delle aree aeroportuali interne senza autorizzazione rilasciata dalla D.A. ed emessa dalla società A.G.S., con le procedure di cui al successivo art. 3.



Il personale operante in aeroporto, qualora verifichi all'interno delle aree sterili la presenza di veicoli privi di autorizzazione, è tenuto a segnalare il fatto alle competenti autorità aeroportuali.

Art. 3) Autorizzazione all'accesso

L'accesso alle aree lato volo è autorizzato esclusivamente ai veicoli che hanno un motivo legittimo per entrare.

L'autorizzazione è costituita da un idoneo lasciapassare, rilasciato secondo le modalità di seguito specificate.

a) Lasciapassare permanente

Viene rilasciato dalla D.A. ai veicoli di servizio così come definiti all'art.1, a seguito di apposita domanda che deve essere presentata per il tramite della società A.G.S. mediante apposito modulo.

La società A.G.S., valutata l'ammissibilità della richiesta sulla base delle necessità operative dichiarate e la regolarità della documentazione presentata, invia alla D.A. la richiesta mediante il sistema informatizzato attestato presso l'ufficio permessi.

La D.A., esprime tramite lo stesso sistema il nulla osta alla emissione del lasciapassare, autorizzando l'apposizione della firma digitalizzata del Dirigente della Direzione Aeroportuale sul contrassegno plastificato su fondo rosso (per tutta l'area interna, compresa l'area di manovra), su fondo arancione (per tutta l'area interna esclusa l'area di manovra ma compresa la viabilità di servizio secondaria di cui al successivo art.10) o su fondo giallo (per la sola strada perimetrale, che costituisce la viabilità di servizio primaria) (v. all. n. 1).

Il contrassegno deve rimanere esposto in maniera visibile sul veicolo.

Sono esentati dalla autorizzazione i veicoli privi di targa, utilizzati esclusivamente nelle aree lato volo, non autorizzati a circolare sulle strade pubbliche, purché riportino all'esterno in modo chiaramente visibile l'indicazione che si tratta di veicoli operativi in uso all'aeroporto e siano identificabili mediante un codice numerico/alfanumerico.

Le autorizzazioni hanno validità massima quinquennale e devono essere restituite alla società A.G.S. alla scadenza od al venir meno dei requisiti di rilascio.

b) Lasciapassare temporaneo

Viene rilasciato dalla società A.G.S., su espressa delega della D.A., ai veicoli impiegati in lavori di costruzione o manutenzione per conto della A.G.S. o di altro Ente ovvero in prestazioni, servizi e/o trasporti aventi carattere eccezionale o temporaneo, a seguito di apposita domanda che deve essere presentata utilizzando apposito modello.

La società A.G.S., valutata l'ammissibilità della richiesta sulla base delle necessità operative dichiarate e la regolarità della documentazione presentata, rilascia il contrassegno plastificato su fondo rosso (per tutta l'area interna, compresa l'area di manovra), su fondo arancione (per tutta l'area interna esclusa l'area di manovra ma compresa la viabilità di servizio secondaria di cui al successivo art.10) o su fondo giallo (per la sola strada perimetrale, che costituisce la viabilità di servizio primaria)



(v. all. n. 1) , munito di barra trasversale verde, per il periodo corrispondente alle necessità operative.

Il richiedente dovrà esporre sul veicolo in maniera visibile il contrassegno stesso.

L'autorizzazione deve intendersi valida limitatamente alla zona in cui il titolare deve recarsi ed all'arco temporale indicato nella domanda. Qualora il conducente non sia in possesso di ADC il veicolo deve essere accompagnato, per tutta la durata del permesso provvisorio, da parte di personale della società di gestione o dell'Ente aeroportuale interessato, in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2.

c) Esigenze eccezionali

Nei giorni di sabato o festivi o durante le fasce orarie di chiusura dell'ufficio permessi della società AGS, qualora sorga una improvvisa necessità di accesso giustificata da improrogabili esigenze operative aeroportuali o aeronautiche, potrà essere eccezionalmente richiesto dall'interessato il rilascio di una autorizzazione avente validità giornaliera previa domanda compilata sul modello disponibile presso gli uffici operativi della società A.G.S. che vi apporrà il proprio visto.

Ottenuto poi il visto della Polizia di Frontiera, il richiedente dovrà esporre sul veicolo in maniera visibile il modulo stesso, che costituisce titolo per l'accesso.

L'autorizzazione deve intendersi valida limitatamente alla zona in cui il titolare deve recarsi ed all'arco temporale indicato nella domanda, con obbligo di accompagnamento, per tutta la durata del permesso provvisorio, da parte di personale della società di gestione o dell'Ente aeroportuale interessato, che deve essere in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2.

La società A.G.S. dovrà tenere a disposizione della D.A., per eventuali controlli, copia delle autorizzazioni giornaliere rilasciate.

Art. 4) Assicurazione

Tutti i veicoli circolanti a qualunque titolo all'interno dell'area di movimento devono essere provvisti di copertura assicurativa adeguata ai rischi di danni a terzi all'interno delle aree aeroportuali, in particolare ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture (almeno 5 milioni di euro per la via perimetrale, che costituisce la viabilità di servizio principale, ed almeno 10 milioni di euro per il piazzale, la via di rullaggio, la pista e per la viabilità di servizio secondaria, riservata ai mezzi aeroportuali di altezza superiore a 3,00 m. destinati a servizio dei finger).

La società A.G.S. dovrà verificare il rispetto di tale disposizione prima di attivare la procedura per il rilascio della autorizzazione, nonché la permanenza di tale requisito per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

Art. 5) Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale può, per comprovati motivi, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le autorizzazioni all'accesso dei veicoli.

Di tale provvedimento il Dirigente darà sollecita comunicazione alle Autorità competenti e agli Enti interessati.



Art. 6) Restituzione, smarrimento o furto

I responsabili degli uffici che abbiano richiesto il rilascio dei lasciapassare di cui al precedente art. 3 sono tenuti a restituirli alla società A.G.S. non appena il veicolo venga a perdere, per qualsiasi motivo, il titolo che ne aveva legittimato il rilascio ovvero alla scadenza di validità dei tesserini stessi.

La società A.G.S. dovrà fornire sollecita comunicazione della restituzione, ritiro o annullamento dei lasciapassare all'Ufficio di Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza ed all'IVRI e provvederà con cadenza annuale a consegnare alla D.A. i lasciapassare restituiti per la successiva distruzione.

L'ente/società richiedente ha l'obbligo di denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento o furto del lasciapassare rilasciato ad un proprio veicolo all'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto, il quale provvederà a darne opportuna comunicazione alla Guardia di Finanza, alla Direzione Aeroportuale ed alla AGS per l'adozione delle conseguenti misure cautelative.

Art. 7) Veicoli di Stato

I veicoli di Stato appartenenti ad amministrazioni ed enti che operano in aeroporto possono accedere, circolare e sostare nel piazzale per la sosta degli aeromobili e nell'area di manovra solo per motivi di servizio e nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore – ivi comprese quelle contenute nella presente Ordinanza – tendenti a garantire la sicurezza del trasporto aereo nelle due accezioni di "security" e di "safety".

In deroga alla previsione di cui all'art.2 della presente Ordinanza e soprattutto per esigenze di tutela di personalità di Stato i veicoli di Stato non appartenenti ad amministrazioni ed enti aeroportuali impegnati in tali servizi possono circolare in via ordinaria solo sulle apposite vie di scorrimento destinate ai veicoli, ed in via eccezionale sulle aree operative del piazzale sosta aeromobili, a condizione che in entrambi i casi siano sempre preceduti da un veicolo di Stato o di servizio aeroportuale condotto da personale in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2.

Art. 8) Veicoli di servizio

I veicoli di servizio per accedere, circolare e sostare nell'ambito dell'area di movimento devono:

portare applicato sul parabrezza, in modo ben visibile, il contrassegno rilasciato dalla D.A. ed emesso dalla A.G.S.;

essere dotati di adeguato schermaggio antifiama, anche se muniti di marmitta catalitica, qualora debbano operare in vicinanza degli aeromobili;

essere muniti dei segnali diurni e notturni prescritti nell' Allegato XIV o da altra normativa ICAO ovvero da normativa nazionale.

Tutti i veicoli, catalizzati o meno, devono in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni in materia di rifornimento di carburante agli aeromobili.



Art. 9) Accesso e controlli

L'accesso dei veicoli all'area di movimento e agli spazi doganali è consentito esclusivamente attraverso i varchi doganali presidiati o vigilati dalla Guardia di Finanza, che sottoporrà i veicoli, i loro conducenti e gli eventuali occupanti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza. Attraverso tali varchi non è consentito l'ingresso di passeggeri con bagagli al seguito né di personale aeroportuale dipendente da enti privati a seguito del conducente. La Dogana e la Guardia di Finanza, così come la Polizia di Stato ed i Carabinieri, potranno sottoporre a controllo tutti i veicoli, statali e privati, i rispettivi conducenti e le persone a bordo in qualsiasi altro momento e spazio aeroportuale nell'ambito dei rispettivi compiti di istituto.

Art.10) Circolazione sulla strada perimetrale (lato nord)

La circolazione sul tratto di strada perimetrale che costeggia ed attraversa i piazzali di sosta degli aeromobili, indicato nella planimetria di cui in all. n.2/A con il colore giallo, è consentita senza collegamento radio con la TWR, nel pieno rispetto della segnaletica orizzontale e verticale apposta lungo la strada stessa, prestando particolare attenzione agli attraversamenti pedonali ed ai flussi di passeggeri in imbarco o sbarco, che non possono comunque essere interrotti, ai mezzi di rampa o di servizio impegnati nelle operazioni di assistenza agli aeromobili, nonché agli aeromobili stessi impegnati in operazioni di rullaggio, ai quali spetta in ogni caso il diritto di precedenza, anche se trainati od a seguito di follow me.

La circolazione sul tratto di strada che attraversa i piazzali di sosta degli aeromobili, indicato nella planimetria di cui in all. n.2/A con il colore rosso, che costituisce un percorso di viabilità di servizio secondaria, è consentita esclusivamente ai mezzi aeroportuali di altezza superiore a m.3,00 destinati a servizio dei finger, ai follow-me, ai mezzi impegnati nella manutenzione e nelle ispezioni. La circolazione su detto percorso è assoggettata alle prescrizioni contenute nel precedente comma, che si richiamano con particolare evidenza stante la delicatezza dell'area attraversata. Prima di ogni attraversamento è inoltre posta una segnaletica luminosa di colore rosso per indicare la precedenza degli aeromobili rispetto ai veicoli.

Art. 11) Circolazione sulla strada perimetrale (lato sud)

Il transito sulla strada perimetrale circostante l'area di manovra è consentito esclusivamente a veicoli impegnati in attività di sicurezza, manutenzione e soccorso, con le limitazioni sotto specificate.

Su tutti i lati del tratto di strada perimetrale posto in prossimità della testata 28 è istituito un divieto di transito a tutti i veicoli in concomitanza con l'avvicinamento, l'atterraggio o il decollo di aeromobili.

Per accedere a tale tratto, con inizio a 260 metri dalla recinzione aeroportuale di fondo pista dal lato nord e a 700 metri dal lato sud (canale di calma), i veicoli dovranno chiedere ed ottenere, via radio sulla frequenza CTR (445.775), esplicita autorizzazione della Torre di controllo, cui dovranno anche comunicare l'uscita dalla zona sottoposta a tale regolamentazione di accesso.



Su tutti i lati del tratto di strada perimetrale posto in prossimità della testata 10 è altresì istituito un divieto di transito a tutti i veicoli in concomitanza con l'avvicinamento, l'atterraggio o il decollo di aeromobili.

Per accedere a tale tratto, con inizio a 100 metri dalla fine del terrapieno aeroportuale su entrambi i lati, i veicoli dovranno analogamente chiedere ed ottenere, via radio sulla frequenza CTR (445.775), esplicita autorizzazione della Torre di controllo, cui dovranno anche comunicare l'uscita dalla zona sottoposta a tale regolamentazione.

Su entrambi i confini di detti tratti, identificati con il colore rosso nella planimetria di cui in allegato (v.all.n.2/B), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, è posta un segnale luminoso di colore rosso, unitamente ad una idonea segnaletica orizzontale e verticale frangibile, che riporta le principali disposizioni contenute nel presente articolo.

Sul restante tratto di strada perimetrale posto sul lato del canale di calma il transito di veicoli è consentito anche in presenza di aeromobili in fase di decollo o atterraggio, essendo la medesima strada posta ad una distanza superiore a 60 metri dall'asse pista, pur se all'interno della striscia di sicurezza ("strip"), conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3.3.7 dell'Annesso XIV ICAO per gli aeroporti classificati 4E quali quello di Genova Sestri.

La medesima disposizione si applica al transito sul restante tratto di strada perimetrale posto sul lato dello specchio acqueo di Sestri Ponente, che si trova al di fuori della striscia di sicurezza ("strip").

Art. 12) Circolazione sulla strada perimetrale in condizioni di bassa visibilità

In caso di visibilità inferiore a 400 metri è assolutamente vietato il transito da parte di ogni veicolo sul tratto di via perimetrale che divide il piazzale Nord dal piazzale Sud, sui tratti di attraversamento dei raccordi E, F e G, e sul tratto di viabilità secondaria indicato con colore rosso nella planimetria in all.n.2/A.

Art. 13) Circolazione sui piazzali

Sui piazzali di sosta aeromobili la circolazione è consentita esclusivamente ai mezzi aeroportuali di servizio impegnati nella manutenzione e nell'ispezione ed ai follow-me e potrà avvenire previo preventivo avviso alla TWR, prestando comunque la massima cautela e con accompagnamento, qualora si tratti di veicoli muniti di autorizzazione temporanea, di personale della società di gestione o dell'Ente aeroportuale interessato, in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2.

Art. 14) Circolazione sull'area di manovra

L'accesso all'area di manovra è consentito esclusivamente a veicoli impegnati in attività di sicurezza, manutenzione e soccorso, i cui conducenti siano in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2, ed è interdetto a tutti i veicoli in concomitanza con l'avvicinamento, l'atterraggio, il rullaggio o il decollo di aeromobili. I veicoli dovranno obbligatoriamente chiedere e preventivamente ottenere, via radio sulla frequenza CTR (445.775), esplicita



autorizzazione della Torre di controllo, cui dovranno anche comunicare l'uscita dalla zona sottoposta a tale regolamentazione.

Di tali norme viene dato avviso con apposita segnaletica verticale apposta ad ogni lato dei raccordi di collegamento tra i piazzali di sosta e l'area di manovra.

Tutti i veicoli, sia di Stato che di servizio, impiegati sull'area di manovra devono essere in grado di mantenere un costante collegamento radio con la TWR.

Nei collegamenti radio con la TWR e gli altri Enti operativi aeroportuali, i veicoli devono usare il nominativo radio assegnato dalla D.A. come da prospetto allegato alla presente Ordinanza (v. all. n. 3).

Art. 15) Segnaletica orizzontale e verticale

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree aeroportuali interne devono svolgersi in osservanza della segnaletica orizzontale e verticale esposta, alla cui realizzazione e mantenimento provvede la società A.G.S..

Art. 16) Limiti di velocità

La velocità dei veicoli non deve superare i 30 km. orari sulle vie di scorrimento, compresa la strada perimetrale dell'aeroporto, ed i 20 km. orari nelle rimanenti aree operative dei piazzali per la sosta degli aeromobili.

In prossimità degli aeromobili ed in particolare durante le operazioni d'imbarco e sbarco dei passeggeri, i veicoli, anche operativi, devono limitare la velocità a passo d'uomo.

Sull'area di manovra i veicoli devono mantenere una velocità tale da poter liberare immediatamente l'area a richiesta della TWR.

I conducenti devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone, degli aeromobili e delle cose, nonché causa di disordine e di intralcio per la circolazione, operando in conformità alle istruzioni e raccomandazioni di comportamento nelle aree operative.

Art. 17) Cinture di sicurezza

In relazione alla particolarità delle esigenze lavorative aeroportuali ed in considerazione dei limiti di velocità di cui all'art. 16 i conducenti dei veicoli a motore, nelle aree aeroportuali operative situate oltre la linea doganale, sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Art. 18) Accesso ed uscita autoambulanze

Ogni autoambulanza proveniente dall'esterno in servizio di assistenza ai passeggeri deve accedere ed uscire dall'aeroporto esclusivamente dal varco bunkeraggi, aperto H24. Il Finziere in servizio presso detto varco, considerato il carattere umanitario e nel contempo di urgenza del trasporto, dopo aver consegnato all'autista dell'autoambulanza uno speciale permesso di accesso in aeroporto per autoambulanze che ritirerà all'uscita (v. all. n. 4) deve annotare su un apposito registro la targa della autoambulanza.



L'autoambulanza, seguendo le indicazioni apposte sulla via di scorrimento (segnaletica orizzontale e verticale) ed alla velocità massima di 30 Km/h, deve posizionarsi sempre presso l'infermeria aeroportuale per la necessaria assistenza da parte della AEROPORTO DI GENOVA SPA o di altro mezzo aeroportuale di rampa, condotto da personale in possesso dell'abilitazione alla guida nelle aree interne dell'aeroporto di cui all'art.2, munito di radio.

In caso di emergenza o sinistro aeronautico si applicano le procedure di cui alla relativa Ordinanza che disciplina la materia.

Art. 19) Diritto di precedenza

Il diritto di precedenza sia sull'area di manovra che sul piazzale per la sosta degli aeromobili spetta, in ogni caso e situazione, agli aeromobili, anche se trainati.

I mezzi di soccorso antincendio e sanitario con lampeggiante e dispositivo acustico in funzione godono a loro volta di diritto di precedenza su tutti gli altri veicoli.

Art. 20) Sosta

La sosta dei veicoli e di tutti gli altri mezzi di servizio è consentita solo negli appositi spazi destinati ai vari Enti aeroportuali, così come indicati nella planimetria in allegato (v. all.n. 5), che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Durante le operazioni di assistenza agli aeromobili è rigorosamente vietato lasciare incustoditi, specialmente se in moto, veicoli di ogni tipo sia sull'area di manovra che sul piazzale per la sosta degli aeromobili.

I veicoli non devono in ogni caso causare pericolo od intralcio ad un sicuro rullaggio degli aeromobili e ad un'ordinata circolazione dei mezzi operativi, né ostruire in alcun modo i percorsi dei mezzi di soccorso di cui alla vigente ordinanza in materia di emergenza e sinistro.

E' fatto infine esplicito divieto di sosta in adiacenza della recinzione aeroportuale, in violazione delle distanze di cui all'allegato "D" della scheda n.7 della precedente edizione del Programma Nazionale di Sicurezza.

Art. 21) Applicabilità delle norme del Codice della Strada

Per evidenti motivi di sicurezza operativa ed antipirateria l'area di circolazione oggetto della presente Ordinanza deve considerarsi area non aperta all'uso pubblico.

Ai veicoli, ed ai relativi conducenti, comunque autorizzati ad accedervi e circolarvi, si applicano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza e purché non incompatibili con la specificità delle operazioni aeroportuali.

Alla regolarità delle operazioni di manutenzione, revisione, collaudo e guida dei veicoli non targati circolanti in tale area debbono comunque provvedere gli enti proprietari degli stessi.



Art. 22) Sospensione della circolazione per motivi di sicurezza ed operativi

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale, per motivi di sicurezza od operativi, può sospendere temporaneamente, anche senza alcun preavviso, la circolazione su tutte ovvero su alcune zone dell'area di movimento, emanando se necessario il relativo NOTAM (Avviso agli aeronaviganti).

CAPO III

ACCESSO DI PERSONE

Art. 23) Aree regolamentate

Le aree aperte al pubblico dei settori Arrivi e Partenze dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto C.Colombo di Genova Sestri sono dichiarate "AREE REGOLAMENTATE", e sono pertanto accessibili alle sole categorie di persone individuate nei successivi articoli 25 e 26 della presente ordinanza.

Le porte di accesso alle sale dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" sono aperte nei seguenti orari:

dalle ore 04.45 alle ore 23.00 sala Partenze;

dalle ore 04.45 alle ore 24.00 sala Arrivi.

In caso di dirottamenti, voli charter o di altro genere operanti sull'aeroporto di Genova oltre gli orari sopraindicati è autorizzata l'apertura delle porte per il tempo necessario allo smaltimento del relativo traffico passeggeri.

Le operazioni di chiusura/apertura delle porte alle ore sopra menzionate sono affidate alla guardia giurata in servizio notturno aeroportuale, che terrà anche in custodia le chiavi.

La società A.G.S. apporrà idonea segnaletica all'esterno dell'aerostazione, recante gli orari di chiusura notturna delle porte e le modalità di accesso in tali orari, come descritte all'articolo 24.

Analogamente sono dichiarate "AREE REGOLAMENTATE" l'area del magazzino merci nazionale, diversa da quella di segregazione delle merci già sottoposte a controlli di sicurezza, e l'area del magazzino merci internazionale, come da planimetria in all. n. 6/F.

Art. 24) Accesso durante le ore notturne

I passeggeri e gli equipaggi di aviazione generale in partenza durante le ore di chiusura notturna potranno azionare un citofono al piano Partenze in contatto con personale della società A.G.S. presente in aerostazione, che provvederà a contattare l'ufficio di Polizia di Frontiera per consentirne l'accesso e l'accompagnamento in aerostazione.

Analogamente, sempre a cura di personale della società A.G.S., ai passeggeri e agli equipaggi di voli di aviazione generale in arrivo durante le ore di chiusura notturna dovrà essere garantita l'uscita dall'aerostazione.



Art. 25) Sala Partenze

Nell'atrio accettazione dell'aerostazione passeggeri posto al piano Partenze possono accedere e sostare:

- a) i lavoratori e gli operatori aeroportuali in servizio, muniti di tesserino di ingresso in aeroporto, che deve essere tenuta esposta sulla persona, ed il personale di volo in servizio;
- b) i passeggeri in procinto di intraprendere viaggi aerei, i quali non potranno sostare nella sala accettazione oltre il tempo necessario per l'espletamento delle previste formalità;
- c) eventuali accompagnatori di passeggeri in partenza, limitatamente al tempo richiesto dalle formalità di accettazione di questi ultimi;
- d) il pubblico in genere per il tempo limitato al disbrigo di pratiche presso uffici ovvero all'utilizzazione di servizi aeroportuali. Non è comunque consentita la sosta prolungata.

Art. 26) Sala Arrivi

Nell'atrio dell'aerostazione passeggeri posto al piano Arrivi, aperto al pubblico, possono accedere e sostare:

- a) il personale di cui all'art. 25 lettera a);
- b) i passeggeri in arrivo da voli nazionali ed internazionali, dopo aver svolto le eventuali formalità di frontiera, per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni proprie della stazione di arrivo;
- c) il pubblico interessato a ricevere i passeggeri di cui al punto precedente ovvero quello individuato all'art. 25 lettera d) con le stesse limitazioni ivi previste.

Art. 27) Modalità di comportamento in aerostazione

Nelle sale dell'aerostazione poste al piano Partenze ed al piano Arrivi e negli spazi esterni immediatamente adiacenti è fatto divieto a chiunque di avvicinare i passeggeri offrendo la propria opera, prestazioni o servizi.

E' altresì vietato manifestare, offrire volantini, praticare giochi, bivaccare o svolgere comunque attività non conformi alle funzioni dell'aerostazione, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Aeroportuale, sentita la società A.G.S..

Le attività eventualmente autorizzate non devono in ogni caso recare intralcio all'ordinato svolgimento delle operazioni aeroportuali.



Art. 28) Informativa agli utenti

La società A.G.S. dovrà assicurare un'adeguata informativa agli utenti mediante pubblicazione integrale della presente Ordinanza sul proprio sito web ed affissione di uno stralcio della stessa in ambito aeroportuale, volta ad evidenziare la qualificazione di "AREE REGOLAMENTATE", dando altresì notizia agli stessi della possibilità di essere assoggettati ad eventuali controlli.

Art. 29) Uscite di sicurezza

Le uscite di sicurezza dell'aerostazione individuate dalle Forze dell'Ordine, sia al piano Arrivi che al piano Partenze, sono dotate di segnale acustico di allarme. Esse devono rimanere sempre chiuse ed essere utilizzate esclusivamente in caso di emergenza.

E' fatto obbligo alla società A.G.S. di curarne l'efficienza e l'agibilità costante, e di predisporre opportuna segnaletica, almeno bilingue (italiano e inglese), atta ad individuare le uscite di sicurezza ed a fornire l'adeguata informativa per le conseguenze penali derivanti dall'uso indebito ovvero dal danneggiamento delle stesse.

Art. 30) Adeguamento dei servizi

La società A.G.S., le società di navigazione aerea, gli altri enti, amministrazioni e società aeroportuali operanti in dette aree cureranno di attivare, secondo le esigenze del traffico ed al fine di limitare eventuali assembramenti e/o file di passeggeri, il maggior numero di postazioni operative disponibili (banchi accettazione, cassa, controlli di sicurezza, controlli di frontiera, ecc.).

Art. 31) Subconcessione di spazi

Nelle aree regolamentate come definite dalla presente ordinanza la eventuale e temporanea subconcessione di spazi di transito per particolari iniziative promozionali e/o pubblicitarie deve essere preventivamente comunicata dalla società A.G.S. alla Direzione aeroportuale e non potrà in nessun caso recare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali.

Art. 32) Titoli di accesso nelle aree sterili

L'accesso alle aree lato volo è autorizzato esclusivamente alle persone che hanno un motivo legittimo per entrare. Pertanto, l'accesso all'area di movimento, agli spazi doganali ed alle altre zone sterili/critiche dell'aeroporto è consentito a:

- a) passeggeri in arrivo;
- b) passeggeri in partenza e/o transito muniti di carta d'imbarco valida o di documento equivalente;
- c) piloti e membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito muniti di certificato di membro di equipaggio (CME) o, in subordine, regolare attestato o licenza aeronautica di qualsiasi tipo e grado in corso di validità purché accompagnato da idonea documentazione attestante l'imminenza del



- volo - dichiarazione di movimento aeromobile (DAM) o notifica di volo locale - che costituiscono documento equivalente;
- d) operatori aeroportuali, dipendenti di Enti e Società aeroportuali ed operatori di società esterne muniti di tesserino di ingresso in aeroporto valido rilasciato dalla D.A. ed emesso dalla società A.G.S.;
 - e) persone munite di tesserino "visitatore" con validità giornaliera, purché accompagnate da personale di cui al punto d) autorizzato a svolgere funzioni di scorta come precisato al successivo art.41.
 - f) personale dell'ENAC, munito di tessera rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ai propri funzionari in servizio ispettivo (v. all.n. 8), valida su tutto il territorio nazionale;
 - g) passeggeri ed operatori diretti all'ufficio Lost and found, posto al piano Arrivi, previa esibizione alla Polizia di Stato presso la postazione di controllo del foglio di denuncia di smarrimento del bagaglio ed accompagnamento di personale in servizio presso tale ufficio;
 - h) personale direttamente coinvolto in stati di emergenza, incidente o reazione ad atti illeciti contro l'aviazione civile.

I passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio possono trattenersi sul piazzale soltanto per il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco e sbarco. Sono altresì autorizzati ad accedere al piazzale, spazi doganali ed altre zone sterili/critiche i passeggeri dell'aviazione generale, limitatamente al periodo di tempo necessario per le operazioni di sbarco/imbarco, purché accompagnati da personale di cui ai punti c) e/o d) del presente articolo e, nelle aree esterne all'aerostazione, da veicolo follow-me od altro mezzo di trasporto con autorizzazione permanente di circolazione nelle aree aeroportuali.

I titolari di attestati o licenze aeronautiche o di certificato di membro di equipaggio possono accedere alle aree aeroportuali interne esclusivamente per motivi connessi all'esercizio delle facoltà consentite dai rispettivi titoli aeronautici.

I tesserini di cui al punto d) vengono rilasciati solo alle persone che svolgono sull'aeroporto attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo, o impiegate in lavori, prestazioni, servizi e/o trasporti per conto della A.G.S. o di altro Ente aeroportuale, e consentono l'accesso limitatamente alla zona nella quale debbono recarsi per motivi di lavoro e per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dello stesso.

Detti tesserini possono essere rilasciati esclusivamente al personale che abbia frequentato un corso di formazione di sicurezza, debitamente attestato, ai sensi dei Regolamenti (CE) citati in premessa e del Programma Nazionale di Sicurezza. Il personale munito di tali tipologie di tesserini, qualora verifichi all'interno delle aree sterili la presenza di persone prive di idoneo titolo di accesso, è tenuto a segnalare il fatto alle competenti autorità aeroportuali.

Art. 33) Tipologia dei tesserini di ingresso (*)

I tesserini di cui al precedente art. 32, applicati permanentemente dal titolare in modo ben visibile sui propri abiti, anche se costituiti da una uniforme, devono



essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari della Direzione Aeroportuale di Genova o di altri Enti statali di controllo sull'aeroporto.

Essi sono rilasciati in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Pertanto recano sul fronte il numero della tessera e la data di scadenza, l'ente di appartenenza e la fotografia del titolare; sul retro sono indicati nome, cognome, data e luogo di nascita.

I tesserini di ingresso in aeroporto consentono al titolare l'accesso alle aree individuate dai seguenti colori, come da allegate planimetrie (v.all. da n.6/A a n.6/F):

A. TESSERINO CON FOTO SU FONDO BIANCO CON BANDA ORIZZONTALE ROSSA (v.all.n. 7/A)

Destinato al personale autorizzato ad accedere a tutte le aree, riportate in planimetria con i colori verde, azzurro e giallo.

B. TESSERINO CON FOTO SU FONDO BIANCO CON BANDA ORIZZONTALE VERDE (v.all.n. 7/A)

Destinato al personale autorizzato ad accedere alle aree lato volo esterne e accessi interni, riportate in planimetria con il colore verde.

C. TESSERINO CON FOTO SU FONDO BIANCO CON BANDA ORIZZONTALE AZZURRA (v.all.n. 7/A)

Destinato al personale autorizzato ad accedere alle aree lato volo poste all'interno dell'aerostazione passeggeri, riportate in planimetria con il colore azzurro.

D. TESSERINO CON FOTO SU FONDO BIANCO CON BANDA ORIZZONTALE GIALLA (v.all.n. 7/A)

Destinato al personale autorizzato a svolgere prestazioni e servizi nelle aree lato terra non sterili, definite regolamentate all' art.23 della presente Ordinanza, riportate in planimetria con il colore giallo.

E. TESSERINO CON FOTO SU FONDO BIANCO CON BANDA ORIZZONTALE ARANCIONE (v.all.n. 7/A)

Destinato al personale diplomatico, autorizzato ad accedere alle aree riportate in planimetria con il colore azzurro.

Su ciascun tesserino utilizzato per l'accesso alle parti critiche delle aree sterili, o a specifiche aree regolamentate, vengono ulteriormente individuate sulla banda orizzontale colorata le aree alle quali il titolare ha diritto di accedere mediante l'uso di uno o più numeri come segue:

- 1: tutte le aree
- 2: aree dell'aerostazione passeggeri situate oltre le postazioni di controllo di sicurezza, con l'eccezione dell' area trattamento bagagli
- 3: area trattamento bagagli (BHS)
- 4: area del magazzino merci
- 5: aeromobili e loro adiacenze
- 6: piazzali e strada perimetrale
- 7: area di manovra
- 8: aree del piazzale nord in subconcessione



Le aree di cui ai punti 2, 3 e 4 saranno evidenziate da segnaletica, orizzontale e/o verticale, di confine che evidenzia l'obbligo per chi vi opera del possesso e dell'esposizione dell'apposito badge.

Le aree di cui al punto 5 vengono per definizione individuate in una fascia di estensione di dieci metri dalla proiezione al suolo della sagoma dell'aeromobile.

Ai titolari di abilitazione alla guida nelle aree aeroportuali (ADC- Airside Driving Certificate), in occasione della sostituzione del tesserino aeroportuale prescritta dall'art.53 della presente ordinanza, sarà apposta sul fronte del tesserino la dicitura ADC e sul retro dello stesso la specificazione "autorizzato alla guida di veicoli – esclusa/inclusa area di manovra", a seconda del tipo di abilitazione posseduta.

La medesima dicitura sarà analogamente apposta in occasione del rilascio di un nuovo tesserino aeroportuale o in caso di nuovo conseguimento di ADC.

F. TESSERINO "VISITATORE" DI ACCESSO CON SCORTA SU FONDO BIANCO (v. all.n. 7/B)

Destinato alle persone autorizzate ad accedere alle aree sterili esclusivamente se accompagnate da personale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido, autorizzato all'esercizio della funzione di scorta.

Le persone richiedenti tale permesso devono essere accreditate dall'ente/società presso cui intendono recarsi ovvero svolgere il servizio e possono accedere alle aree sterili/critiche sotto la responsabilità del medesimo.

(*) *come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*

Art. 34) Validità dei tesserini (*)

I tesserini di ingresso in aeroporto con foto su fondo bianco con banda orizzontale di colore rosso, verde, azzurro, giallo e arancione saranno rilasciati dalla D.A., con le modalità di cui al successivo art.40, ed avranno una validità massima di cinque anni. Il periodo di validità del tesserino non potrà superare la durata del contratto di lavoro del titolare o del contratto di appalto della ditta.

L'esercizio delle facoltà consentite dal tesserino è subordinato al permanere della validità del corso di formazione corrispondente alle prestazioni svolte dal titolare secondo quanto prescritto dal cap.11 del Reg. 185/2010.

Il tesserino "visitatore" su fondo bianco ha validità giornaliera e viene rilasciato dalla Polizia di Stato, con le modalità di cui al successivo art.41.

(*) *come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*

Art. 35) Modalità di accesso

L'accesso delle persone sul piazzale e sugli altri spazi doganali o zone sterili dell'aeroporto è consentito esclusivamente attraverso i varchi vigilati posti al piano partenze ed al piano arrivi dell'aerostazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.39, dopo essere stati sottoposti ai controlli di sicurezza prescritti dal



Programma Nazionale di Sicurezza essendo stata individuata la parte critica di cui al par.1.1.3.2. del Reg. 185/2010 come coincidente con l'area sterile.

Art. 36) Introduzione di attrezzi nelle aree sterili (*)

L'eventuale introduzione nelle aree sterili di attrezzi rientranti nelle tipologie degli articoli proibiti, e tuttavia necessari per il funzionamento dell'aeroporto o per l'espletamento delle funzioni degli equipaggi a bordo degli aeromobili potrà essere consentito esclusivamente a coloro che ne siano autorizzati per motivi del proprio servizio.

A tal fine nella domanda di rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto l'ente/società richiedente dovrà specificare la categoria di appartenenza del titolare ed il gruppo di articoli consentiti, che dovranno essere riportati sul tesserino stesso mediante l'indicazione di un numero associato ad una o più lettere secondo la tabella di cui in allegato n.9.

La corrispondenza tra gli articoli proibiti introdotti ed il gruppo di articoli consentiti alla categoria di appartenenza del titolare sarà verificata al momento dell'ingresso nelle aree sterili/critiche.

In occasione di accesso con scorta il titolare dovrà detenere l'elenco degli articoli proibiti richiesti ed autorizzati utilizzando apposito modulo disponibile presso la società A.G.S..

(*) *come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*

Art. 37) Accesso del personale aeroportuale – passaggio di servizio

Il personale aeroportuale, dotato di idoneo tesserino di ingresso, ed i membri di equipaggio muniti di tesserino "crew member" potranno accedere alle aree sterili dell'aeroporto sottoponendosi ai controlli previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza attraverso il passaggio di servizio posto al piano Arrivi, ove è presente una postazione per i controlli di sicurezza del personale aeroportuale gestita dalla Polizia di Frontiera.

L'utilizzazione di tale passaggio è consentita esclusivamente per motivi di servizio.

Attraverso tale postazione è altresì consentito l'accesso alle aree sterili a:

- piloti e passeggeri di aviazione generale previa esibizione da parte del comandante del titolo aeronautico posseduto e della dichiarazione di movimento aeromobile (DAM) ovvero notifica di volo locale;
- passeggeri ed operatori diretti all'ufficio Lost and found, egualmente posto al piano Arrivi, previa esibizione alla Polizia di Stato presso la postazione di controllo del foglio di denuncia di smarrimento del bagaglio, rilasciato dallo stesso ufficio, ed accompagnamento di personale di detto ufficio.

L'apertura della porta di accesso a tale varco è comandata dalle postazioni della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera previa attivazione di un apparecchio videocitofonico.

Il personale aeroportuale ed i membri di equipaggio potranno inoltre accedere alle aree sterili dell'aeroporto attraverso le postazioni di controllo dei passeggeri poste al



piano Partenze, gestite dal personale addetto alla sicurezza sotto la vigilanza della Polizia di Frontiera, durante l'orario di operatività delle stesse.

Art. 38) Accessi al piazzale

Le porte che conducono al piazzale di sosta aeromobili, sia al piano Arrivi che al piano Partenze, sono dotate di segnale acustico di allarme, collegato con un pannello di controllo presso l'ufficio di Polizia di Frontiera, o di comando di apertura tramite codice numerico.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art.28 della presente Ordinanza, le porte che conducono ai gates di imbarco possono essere utilizzate per motivi operativi dal personale aeroportuale munito di apposito badge in grado di disattivare l'allarme e di identificare il possessore.

La società AEROPORTO DI GENOVA e gli altri enti aeroportuali dovranno fornire alla Polizia di Frontiera l'elenco nominativo di coloro ai quali intendano rilasciare, o per cui intendano chiedere il rilascio, di tali badge.

Art. 39) Accesso dedicato

In fregio al cancello dedicato all'accesso dei velivoli della società PIAGGIO AERO INDUSTRIES posto sul piazzale Nord dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" è istituito un accesso esclusivamente pedonale posto sulla linea di recinzione doganale.

L'accesso attraverso tale passaggio è consentito, negli orari di apertura stabiliti con separato provvedimento, esclusivamente, al personale della società PIAGGIO AERO INDUSTRIES ed al personale militare distaccato presso la stessa società, al personale della Dogana e della Guardia di Finanza, al personale dell'ENAC, dei Vigili del Fuoco, della Compagnia Generale Aeronautica e dell'Aero Club di Genova, munito di tesserino di ingresso in aeroporto valido.

Il controllo deve essere svolto da personale munito di qualifica di guardia particolare giurata, certificato ai sensi del D.M. 85/99, e deve avvenire con le modalità previste dal Programma Nazionale di Sicurezza per l'accesso del personale aeroportuale.

All'interno del sedime aeroportuale il percorso pedonale viene indicato da apposita segnaletica orizzontale.

Non è in alcun caso consentita l'utilizzazione del passaggio di servizio di cui al presente articolo per l'imbarco su voli in partenza o per lo sbarco da voli in arrivo, né per l'introduzione in aeroporto di bagaglio al seguito.

Art. 40) Modalità di rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto

Le domande per il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto devono essere presentate dagli enti/società interessati alla D.A. per il tramite della società A.G.S., utilizzando apposito modulo.

Qualora l'ente/società richiedente non operi stabilmente in aeroporto la richiesta deve essere accompagnata da un accreditamento da parte dell'ente/società aeroportuale che ne richiede il servizio.

Le domande devono contenere cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e mansioni di tutte le persone per le quali si richiede il rilascio delle tessere, e



potranno essere presentate anche prima che venga instaurato un definitivo rapporto di lavoro con il soggetto, anche al fine di consentire l'avvio del back ground check richiesto dalla normativa vigente. In caso di rinnovo, la domanda potrà essere presentata negli ultimi 90 giorni di validità della precedente tessera, e la validità della nuova decorrerà dalla scadenza della precedente.

La D.A. accerta l'affidabilità del soggetto destinato a svolgere la sua attività in aree di frontiera che necessitano di particolare tutela sotto il profilo della sicurezza del trasporto aereo, intesa nella sua più ampia accezione, attraverso il controllo dei precedenti personali ed il conseguente parere preventivo espresso dalle competenti Autorità.

A tal fine la società A.G.S., valutata l'ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione presentata, invia alla Polizia di Frontiera ed alla D.A. la richiesta mediante il sistema informatizzato attestato presso l'ufficio permessi

La Polizia di Frontiera, dopo aver esperito i necessari accertamenti, esprimerà il proprio parere mediante lo stesso sistema informatizzato.

Qualora il parere sia positivo, la D.A. esprimerà con lo stesso mezzo la propria autorizzazione all'emissione del tesserino, comprensiva della apposizione della firma digitalizzata del Dirigente della Direzione Aeroportuale sulla tessera plastificata.

Qualora invece la Polizia di Stato esprima parere non favorevole, il procedimento di emissione del tesserino ritornerà automaticamente all'ufficio permessi della società A.G.S. che dovrà dare comunicazione all'interessato ed alla Direzione Aeroportuale che il procedimento si è concluso negativamente.

Contestualmente la Polizia di Stato renderà note le motivazioni ostative, per iscritto ed in via riservata, al Dirigente della Direzione Aeroportuale, titolare del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, affinché possa provvedere agli adempimenti di cui alla legge n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Il procedimento di autorizzazione all'accesso, sia di esito positivo che di esito negativo, dovrà concludersi entro i tempi di cui ai sopracitati riferimenti normativi.

Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto a un soggetto già titolare di un altro tesserino di ingresso, in corso di validità, emesso su altro aeroporto, potrà avvenire senza necessità di controllo dei precedenti personali né di corso di sensibilizzazione di security, previa informativa da parte della società A.G.S. sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

La validità del tesserino rilasciato sarà condizionata alla scadenza del tesserino già posseduto, che dovrà essere esibito in originale all'ufficio permessi A.G.S. e da questo allegato in copia alla documentazione di rilascio.

Art. 41) Modalità di rilascio del tesserino “visitatore” (*)

Le domande per il rilascio del tesserino “visitatore” per l'accesso con scorta devono essere presentate dagli enti/società interessati alla società A.G.S., utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici operativi della società A.G.S. che vi apporrà il proprio visto. Successivamente l'interessato dovrà ottenere l'autorizzazione della Polizia di Frontiera. Quest'ultima, dopo il deposito di un



documento in corso di validità, che sarà restituito solo al momento dell'uscita dall'aeroporto, rilascerà il tesserino "visitatore" per l'accesso con scorta.

I portatori di detto tesserino possono accedere alle aree sterili/critiche solo se accompagnati da personale dell'ente/società presso cui intendono recarsi ovvero svolgere il servizio, munito di tesserino di ingresso in aeroporto valido, autorizzato all'esercizio della funzione di scorta, che abbia la persona o le persone sempre sotto diretto controllo visivo e possa garantire con ragionevole certezza che la persona o le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza.

La richiesta di permesso dovrà contenere l'indicazione nominativa della persona che esercita la funzione di scorta ed il numero del relativo tesserino di ingresso in aeroporto, le generalità della persona scortata, la data e l'ora di inizio e fine del servizio di scorta. Tale documentazione deve essere detenuta in copia sia dalla persona che effettua la scorta che da colui che viene scortato.

E' considerato autorizzato all'esercizio della funzione di scorta il possessore di tesserino di ingresso in aeroporto valido il cui nominativo sia inserito in un elenco di persone giudicate idonee dall'ente o società di appartenenza all'esercizio di tale funzione, detenuto presso la società AGS.

La società A.G.S. dovrà tenere a disposizione della D.A., per eventuali controlli, copia delle autorizzazioni giornaliere rilasciate.

Gli appartenenti alle Forze di Polizia che non prestano servizio presso gli uffici o reparti aeroportuali sono tenuti, qualora accedano alle aree sterili per motivi di servizio, ad esibire la tessera personale di riconoscimento all'atto dei controlli di sicurezza dopo aver segnalato il passaggio all'ufficio di Polizia di Frontiera.

Per particolari esigenze temporanee di istituto viene consegnato agli Enti di Stato operanti in aeroporto un numero limitato di tesserini disciplinati con separata disposizione.

L'utilizzazione di detti tesserini è consentita esclusivamente con l'accompagnamento da parte di personale della rispettiva Amministrazione in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

() come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*

Art. 42 Modalità di rilascio e utilizzo del certificato di membro di equipaggio (C.M.E.)

In conformità con quanto disposto dal Programma Nazionale di Sicurezza in caso di richiesta alla Direzione Aeroportuale da parte di un vettore avente base sull'aeroporto di Genova di rilascio di un certificato di membro di equipaggio (Crew Member Certificate) a favore di un proprio dipendente, la D.A. richiederà in via cartacea all'Ufficio di Polizia di Frontiera il controllo dei precedenti personali.

L'emissione del certificato avverrà a cura dell'Ufficio Licenze della D.A., dopo aver ottenuto il parere favorevole dall'Autorità di controllo, secondo il modello approvato dall'ENAC.

Il vettore aereo deve assicurare il ritiro e la restituzione del C.M.E. alla Direzione Aeroportuale in caso di cessazione dal servizio del titolare, così come quest'ultimo è tenuto a notificare al vettore e a denunciare alle Autorità lo smarrimento o il furto



del certificato. Una copia della denuncia deve essere inviata alla D.A. che ne dà informazione al gestore affinché provveda a darne comunicazione ai varchi di accesso.

Qualora un membro di equipaggio all'atto dell'accesso attraverso i varchi di controllo presenti un "crew member certificate" privo di fotografia, potrà essergli consentito l'accesso solo previa presentazione di un passaporto o di un documento di identità in corso di validità.

Art. 43) Revoca e sospensione

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale può disporre il ritiro dei tesserini di cui al precedente art. 33, qualora venga meno l'affidabilità del soggetto, così come configurata all'art. 40.

Analogamente, il Dirigente della Direzione Aeroportuale può disporre la sospensione della validità dei medesimi tesserini qualora un evento sopravvenuto richieda l'acquisizione di ulteriori elementi per la valutazione di detta affidabilità.

In entrambi i casi di tal provvedimento il Dirigente darà sollecita comunicazione alle Autorità competenti ed agli Enti eventualmente interessati, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui alla legge n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44) Restituzione, smarrimento o furto

I responsabili degli uffici che abbiano richiesto il rilascio dei tesserini di cui al precedente art. 33 per un proprio dipendente sono tenuti a restituirli alla società A.G.S. non appena il dipendente stesso venga a perdere, per qualsiasi motivo, il titolo che ne aveva legittimato il rilascio ovvero alla scadenza di validità dei tesserini stessi.

In caso di assenza dal servizio superiore a 90 giorni il titolare è tenuto a restituire il tesserino al proprio datore di lavoro, che avrà l'onere di detenerlo fino alla riammissione in servizio del dipendente, il quale potrà esercitare le funzioni corrispondenti nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 34 3° comma della presente ordinanza.

Qualora il possessore non provveda volontariamente alla restituzione, anche del tesserino scaduto, il responsabile dell'ufficio dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute idonee al fine di recuperare il documento, ed ove, nonostante le azioni intraprese, non sia riuscito a recuperarlo ha l'obbligo di darne immediata notizia alla Direzione Aeroportuale che ne attiverà la restituzione coattiva attraverso le Forze dell'Ordine.

Nelle more della implementazione di un sistema di rilevamento automatico della validità dei tesserini, la società A.G.S. dovrà fornire sollecita comunicazione della restituzione, ritiro o annullamento dei tesserini all'Ufficio di Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza ed all'IVRI e provvederà con cadenza annuale a consegnare alla D.A. i tesserini restituiti per la successiva distruzione.

Il titolare del tesserino ha l'obbligo di denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento o furto del proprio tesserino di ingresso in aeroporto all'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto, il quale provvederà a darne opportuna



comunicazione alla Guardia di Finanza, alla Direzione Aeroportuale ed alla AGS per l'adozione delle conseguenti misure cautelative.

Art. 45) Gruppi

Qualora si presenti la necessità straordinaria del contestuale ingresso di un numero di persone uguale o superiore a 4, per un tempo limitato, impegnate nella stessa attività (ad es., gruppi di studio o di lavoro), può essere richiesto un permesso di accesso cumulativo mediante la presentazione di un elenco recante gli estremi anagrafici delle persone per le quali si richiede l'accesso unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità, la cui copia sarà detenuta da un responsabile.

Tale richiesta, prodotta in più copie, dovrà essere munita del nulla osta da parte della Polizia di Stato, e costituirà titolo per l'accesso nelle aree aeroportuali interne, da detenersi a cura del responsabile del gruppo.

Il gruppo dovrà essere accompagnato da personale della società di gestione o di altri enti aeroportuali che ne abbiano eventualmente fatto richiesta, munito di tesserino di ingresso in aeroporto, autorizzato all'esercizio della funzione di scorta ed in numero adeguato alla consistenza del gruppo (almeno uno fino ad 8, due da 9 a 16 e così via).

Art. 46) Riprese cinematografiche, fotografiche e televisive

L'effettuazione di riprese cinematografiche, fotografiche e televisive che esulino dal diritto di cronaca devono essere autorizzate dalla società A.G.S. e dai destinatari delle riprese.

Qualora tali riprese debbano avvenire oltre la linea doganale e/o sui piazzali, devono essere espletate le formalità di ingresso temporaneo, che potranno essere assoggettate ad ulteriori prescrizioni dalla Direzione Aeroportuale e dalla Polizia di Frontiera per motivi di sicurezza antipirateria e operativa.

Art. 47) Modalità di comportamento sull'area di movimento

Su tutta l'area di movimento è fatto divieto di accedere e di sostare a chiunque, anche munito di tessera personale aeroportuale di riconoscimento o di accesso temporaneo, non sia occupato in prestazioni di lavoro disposte dal rispettivo Ente di appartenenza.

E' vietato attraversare a piedi il piazzale per la sosta degli aeromobili, tranne che agli operatori aeroportuali per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del posto di lavoro o per l'espletamento delle proprie mansioni.

Equipaggi e passeggeri dell'aviazione generale debbono essere accompagnati da veicolo follow-me od altro mezzo di trasporto con autorizzazione permanente di circolazione nelle aree aeroportuali.

E' altresì vietato, ultimata qualsiasi prestazione di lavoro, abbandonare, anche temporaneamente, veicoli e mezzi di rampa, soprattutto se in moto, ovvero attrezzi di lavoro e cose in genere sulle aree di movimento aeroportuali, così come gettare oggetti vari, carte e rifiuti.



E' fatto infine obbligo a tutti gli operatori che si rechino nelle aree "air side" di indossare i dispositivi di protezione individuale, ivi compresi gli indumenti ad alta visibilità, prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 48) Accesso al Duty Free Shop

L'accesso al negozio "Duty Free Shop" situato al piano partenze dell'aerostazione passeggeri, in area sterile, è consentito esclusivamente ai passeggeri in possesso di carta d'imbarco, al personale della società titolare addetto alla gestione del negozio ed al personale degli enti statali di controllo nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.

Art. 49) Divieto di fumare

E' severamente proibito fumare sia all'interno dell'aerostazione passeggeri e merci che in tutte le aree "air side", anche all'esterno di edifici, per motivi di safety aeroportuale.

La Società AEROPORTO DI GENOVA è incaricata di apporre idonea cartellonistica recante il divieto a norma di legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50) Accessi diversi

Esigenze particolari di accesso o transito di persone, veicoli e aeromobili da varchi o accessi diversi da quelli ordinari, potranno essere soddisfatte, previa istanza al Dirigente della Direzione Aeroportuale di Genova che rilascerà la relativa autorizzazione previo parere degli altri organi statali di controllo, soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni doganali e di sicurezza.

Art. 51) Espletamento dei compiti di vigilanza e controllo

L'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo, in ordine all'applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, è affidato al personale degli Organi Statali di controllo.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato.



Art. 52) Sanzioni

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte dalla presente Ordinanza è punito con le sanzioni previste dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

I contravventori sono altresì ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni ed omissioni.

Art. 53) Entrata in vigore dell'Ordinanza e sostituzione dei tesserini vigenti (*)

La presente Ordinanza, comprensiva di n.8 allegati composti di n.9 fogli che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore a decorrere dal 01/03/2013 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

I tesserini vigenti ed in corso di validità rilasciati al personale di enti e società aeroportuali saranno progressivamente sostituiti da quelli con il nuovo lay out disposto dalla presente Ordinanza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Contestualmente la validità delle abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali (ADC), già rilasciate secondo le modalità di cui all'ordinanza n.3/2006 e successive modificazioni/integrazioni, è prorogata alla data del 31/05/2013 al fine di consentirne la trascrizione sui tesserini di nuova emissione.

Le modalità di rilascio e mantenimento in vigore delle abilitazioni alla guida, come sopra trascritte, saranno successivamente disciplinate con separata ordinanza.

() come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*

Aeroporto di Genova Sestri, 15 novembre 2012

Il Dirigente
Alberto LELLI



ELENCO ALLEGATI

Allegato n. 1	Lasciapassare permanente e temporaneo - fondo rosso, arancione e giallo (fronte e retro).
Allegato n. 2/A	Planimetria delle vie di circolazione sulla strada perimetrale (lato nord).
Allegato n. 2/B	Planimetria delle aree sensitive della strada perimetrale (lato sud).
Allegato n. 3	Nominativi radio assegnati agli enti aeroportuali.
Allegato n. 4	Permesso di accesso per le autoambulanze (fronte e retro).
Allegato n. 5	Planimetria delle aree di sosta dei veicoli.
Allegato n.6/A (*)	Planimetria generale aree di accesso
Allegato n.6/B (*)	Planimetria aerostazione piano arrivi
Allegato n.6/C (*)	Planimetria aerostazione piano partenze
Allegato n.6/D (*)	Planimetria aerostazione piano ammezzato
Allegato n.6/E (*)	Planimetria aerostazione piano uffici
Allegato n.6/F (*)	Planimetria aerostazione merci
Allegato n. 7/A (*)	Tesserini di ingresso in aeroporto (fronte e retro).
Allegato n. 7/B	Tesserino "visitatore" per l'accesso con scorta (fronte e retro).
Allegato n. 8	Tessera ENAC
Allegato n. 9 (*)	Tabella articoli proibiti

(*) *come modificato dall'Ordinanza n.02/2013*